



[N. 464](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 464

Data: 24-07-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE LIBERA DA VINCOLI DELLE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA BAINSIZZA - INTERVENTO P.L. CON VALENZA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che la Signora Valsecchi Costanza è proprietaria di unità immobiliari censite al N.C.E.U. alla Sez. OLA FG. 4:

mapp. 2128, sub 21 (abitazione)

mapp. 2128, sub 37 (autorimessa)

ubicato nel fabbricato sito in Via Bainsizza 20, costruito dall'Immobiliare Valma srl di Malgrate;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l'Immobiliare Valma srl in data 23.05.2003, n. rep. 69868/10403, a firma del notaio dott. Alberto Cuocolo di Lecco;

Vista la nota con la quale la Signora Valsecchi Costanza ha chiesto di vendere le proprie unità immobiliari, a prezzo liberamente trattato tra le parti;

Visto il Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.07.2012, immediatamente eseguibile;

Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato l'ordine del giorno che impegna la Giunta Comunale a dare piena applicazione al Regolamento di cui sopra;

Considerato che l'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare", al punto 1) della lettera b) stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione/cessione, il trasferimento degli alloggi e delle relative pertinenze, nonché la costituzione sui medesimi di diritti reali di godimento, potrà avvenire senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione/locazione, a fronte del versamento di un corrispettivo determinato ai sensi del dettato dello stesso art. 8 lettera b), punto 1);

Rilevato che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra consente la deroga delle convenzioni già stipulate, applicando alle stesse le nuove disposizioni normative;

Vista la valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, da cui risulta che l'importo che la signora Valsecchi Costanza dovrà corrispondere a questa Amministrazione, al fine di poter alienare liberamente le unità immobiliari in argomento, è pari ad € 0,00;

Ritenuto pertanto di poter direttamente autorizzare la signora Valsecchi Costanza alla vendita libera delle proprie unità immobiliari, in quanto nulla è dovuto a questa Amministrazione per il rilascio della successiva e necessaria liberatoria;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e che "i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello

Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Richiamata la Legge n. 228 del 24.12.012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con l'art.1, comma 381, come modificato dall'art. 10, comma 4 – quater, della L. n. 64 del 6.06.2013 che ha posticipato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di autorizzare la sig.ra Valsecchi Costanza, residente a Lecco Via Caldone 36, ad alienare senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione/locazione, i propri beni immobili di cui alla premessa e soggetti alla Convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l'Immobiliare Valma srl in data 23.05.2003, n. 69868/10403 di rep., a firma del Notaio dott. Alberto Cuocolo di Lecco;
2. Di dare atto che, per la vendita di cui al precedente punto 1), nulla è dovuto a questa Amministrazione, così come risulta dalle valutazioni effettuate dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 8 lettera b) punto 1) del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare;
3. Di dare atto che il trasferimento di proprietà dei beni immobiliari di cui trattasi potrà avvenire solo a seguito di liberatoria rilasciata da questo Servizio
4. Di disporre, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 8 del citato Regolamento, che nei rispettivi atti di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini di cui al precedente punto 3).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnuovo

il DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni